REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Nazzarena Zanini ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n.5150/2023 e promossa con opposizione all'esecuzione iscritta il 03.10.2023

da

OPEN FIBER S.P.A. (CF e P.IVA 09320630966), con sede legale in Milano, Viale Certosa 2, in persona del suo procuratore speciale Avv. Monica Giugliano, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Giorgini (CF GRGFRZ88C07H501Y), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma in via Dardanelli 13

- opponente -

contro

ABACO S.p.A., c.f. 02391510266, in persona del legale rappresentante sig. Loris Targa, con sede legale in Padova (PD), Via F.lli Cervi, n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Ferrara (c.f. FRRMRK83C01F158U), presso il cui studio, sito in in Messina, Via San Giovanni Bosco, 13 elegge domicilio

- convenuta opposta-

Oggetto: **opposizione all'esecuzione**

Conclusioni per l'opponente: rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - in via principale, annullare tutti gli avvisi di accertamento impugnati; - in via subordinata, stante l'incertezza normativa, annullare almeno le sanzioni irrogate negli avvisi stessi. - Con vittoria di spese

Conclusioni per Abaco:
In via pregiudiziale: Accertare la violazione del foro inderogabile e dichiarare la propria incompetenza a favore del: 1) Giudice di Pace di Ascoli Piceno, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Castigliano e Folignano; 2) Giudice di Pace di Bassano del Grappa, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Schiavon; 3) Giudice di Pace di Belluno, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Fonzaso e Ponte nella Alpi; 4) Giudice di Pace di Bergamo, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Mozzanica; 5) Giudice di Pace di Cagliari, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Quartu Sant'Elena; 6) Giudice di Pace di Como, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Carimate; 7) Giudice di Pace di Conegliano, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Gaiarine; 8) Giudice di Pace di Jesi, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Belvedere Ortense, Jesi, Monsano e Morro d'Alba; 9) Giudice di Pace di Lecco, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Monte Marenzo; 10) Giudice di Pace di Legnago, territorialmente competente, per gli avvisi di

accertamento emessi per i Comuni di Legnago, Salizzole e San Pietro di Morubio; 11) Giudice di Pace di Mantova, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Castelbelforte e Piubega; 12) Giudice di Pace di Milano, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Cormano; 13) Giudice di Pace di Monza, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Besana in Brianza, Correzzana e Lazzate; 14) Giudice di Pace di Pesaro, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Montelabbate; 15) Giudice di Pace di Rimini, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Montegridolfo; 16) Giudice di Pace di Rovigo, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Adria, Canda e Castelguglielmo; 17) Giudice di Pace di Senigallia, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Corinaldo; 18) Giudice di Pace di Torino, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Moncalieri; 19) Giudice di Pace di Treviso, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Castelfranco Veneto; 20) Giudice di Pace di Udine, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Porpetto e San Giorno di Nogaro; 21) Giudice di Pace di Varese, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Besozzo; 22) Giudice di Pace di Verona, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Albaredo d'Adige, Belfiore, Cologna Veneta, Isola Rizza, Montecchia Di Crosara, Monteforte d'Alpone e Roverchiara; 23) Giudice di Pace di Vicenza, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Malo e Montecchio Maggiore.

Sempre in via preliminare: - Disporre la separazione delle cause, per ogni avviso di accertamento impugnato, per le ragioni dedotte, dato che la loro continuazione unitaria ritarderebbe e renderebbe più gravoso l'intero procedimento;
Nel merito: - Rigettare l'opposizione avversaria *ex adverso* formulata in quanto, infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermarsi integralmente tutti gli avvisi di accertamenti impugnati, condannando controparte al loro pagamento.
In ogni caso: - Con vittoria di spese e competenze di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del giudizio, la ricorrente/opponente impugnava i seguenti avvisi di accertamento notificati da ABACO, nelle date rispettivamente sotto indicate, per la riscossione della somma (30,40 euro) non corrisposta quale rivalutazione ISTAT dei rispettivi canoni di occupazione di suolo pubblico – regolarmente corrisposti dall'opponente nella misura di 800,00 euro ciascuno - unitamente alle relative sanzioni per l'omissione:

CUP 2022 ADRIA - ISTAT	03/08/2023	59,00
CUP 2022 BESANA IN BRIANZA ISTAT	04/08/2023	59,00
CUP 2022 BESOZZO ISTAT	04/08/2023	43,00
CUP 2022 ALBAREDO D'ADIGE ISTAT	08/08/2023	59,00
CUP 2022 BELFIORE ISTAT	09/08/2023	59,00
CUP 2022 ARRE ISTAT	09/08/2023	59,00
CUP 2022 BRUGINE ISTAT	09/08/2023	59,00
CUP 2022 BELVEDERE ORTENSE ISTAT	09/08/2023	42,55
CUP 2022 CORINALDO ISTAT	10/08/2023	59,00
CUP 2022 FOLIGNANO ISTAT	10/08/2023	59,00
CUP 2022 COGNETA VENETA - ISTAT	10/08/2023	59,00
CUP 2022 CODEVIGO - ISTAT	10/08/2023	59,00
CUP 2022 CITTADELLA - ISTAT	10/08/2023	59,00
CUP 2022 CASTELGUGLIELMO - ISTAT	10/08/2023	59,00
CUP 2022 CASTELBELFORTE- ISTAT	10/08/2023	59,00
CUP 2022 CARIMATE- ISTAT	10/08/2023	59,00
CUP 2022 CANDA- ISTAT	10/08/2023	42,57
CUP 2022 GAIARINE- ISTAT	10/08/2023	59,00
CUP 2022 CASTELFRANCO	10/08/2023	43,00

VENETO- ISTAT		
CUP 2022 CORREZZANA- ISTAT	10/08/2023	59,00
CUP 2022 CORMANO- ISTAT	10/08/2023	64,00
CUP 2022 CASTIGNANO- ISTAT	10/08/2023	43,00
CUP 2022 LAZZATE ISTAT	11/08/2023	59,00
CUP 2022 MONTE MARENZO ISTAT	11/08/2023	59,00
CUP 2022 SCHIAVON ISTAT	12/09/2023	59,00
CUP 2022 MONSANO - ISTAT	14/08/2023	59,00
CUP 2022 MOZZANICA - ISTAT	14/08/2023	59,00
CUP 2022 MONTELABBATE- ISTAT	14/08/2023	59,00
CUP 2022 MONTEGRIDOLFO- ISTAT	14/08/2023	60,00
CUP 2022 MONTEFORTE D'ALPONE ISTAT	14/08/2023	59,00
CUP 2022 MONTECCHIO MAGGIORE ISTAT	14/08/2023	64,00
CUP 2022 MONTECCHIA DI CROSARA ISTAT	14/08/2023	59,00
CUP 2022 JESI ISTAT	14/08/2023	59,00
CUP 2022 MONCALIERI ISTAT	14/08/2023	61,00
CUP 2022 MALO ISTAT	14/08/2023	59,00
CUP 2022 MORRO D'ALBA ISTAT	14/08/2023	59,00

CUP 2022 FONZASO ISTAT	14/08/2023	43,00
CUP 2022 ISOLA RIZZA ISTAT	14/08/2023	59,00
CUP 2022 LEGNAGO ISTAT	14/08/2023	59,00
CUP 2022 LOREGGIA ISTAT	14/08/2023	59,00
CUP 2022 QUARTU SANT'ELENA ISTAT	16/08/2023	59,00
2022 PORPETTO ISTAT	17/08/2023	59,00
CUP 2022 PIUBEGA ISTAT	17/08/2023	59,00
CUP 2022 PIOVE DI SACCO ISTAT	17/08/2023	59,00
CUP 2022 PONTE NELLE ALPI ISTAT	17/08/2023	59,00
CUP 2022 SAONARA ISTAT	17/08/2023	59,00
CUP 2022 SAN MARTINO DI LUPARI ISTAT	17/08/2023	59,00
CUP 2022 SAN GIORNO DI NOGARO ISTAT	17/08/2023	59,00
CUP 2022 ROVERCHIARA ISTAT	17/08/2023	59,00
CUP 2022 SALIZZOLE ISTAT	17/08/2023	59,00
CUP 2022 SAN PIETRO DI MORUBIO ISTAT	17/08/2023	59,00
CUP 2022 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO ISTAT	17/08/2023	59,00
CUP 2022 SAN GIORGIO IN BOSCO ISTAT	17/08/2023	59,00
CUP 2022 SANTA GIUSTINA IN COLLE	17/08/2023	59,00

ISTAT		

per complessivi euro 3.102,12 (cfr doc 1 fascicolo opponente).

Con l'atto introduttivo del giudizio l'opponente contesta la pretesa azionata da Abaco (di applicare adeguamento ISTAT al CUP) per conto di ciascuno dei diversi comuni italiani, di cui agli avvisi sopra elencati e titolari tutti del diritto di riscuotere il canone unico patrimoniale da parte di Open Fiber, (società che porta la fibra ottica nel territorio nazionale), in quanto per chi opera, come appunto l'opponente, come operatore *wholesale only* (venditore all'ingrosso) la legge non prevederebbe l'aggiornamento ISTAT automatico del canone unico patrimoniale, determinato infatti per tale categoria solo in via forfettaria (CUP).

Si costituiva Abaco contestando nel merito le argomentazioni dell'opponente e eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del giudice adito in ordine agli avvisi relativi a somme dovute a comuni che non si trovano nella provincia di Padova o comunque nel circondario di competenza del giudice di pace di Padova. Secondariamente, sempre in via pregiudiziale, Abaco invoca la separazione delle cause erroneamente

considerate dalla ricorrente connesse per soggetto ed oggetto (con violazione degli artt. 33, 103, 104 e 110 c.p.c.) a fronte della necessità processuale di instaurare un autonomo giudizio per ogni avviso di accertamento impugnato.

Quanto all'eccezione preliminare di parziale incompetenza per territorio essa è fondata: questo giudicante, vista anche la recente pronuncia della corte di cassazione n. 29/10/2019 che conferma che nell'ingiunzione emessa dal concessionario è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente, riconosce la propria competenza solo per le opposizioni avverso le pretese azionate dai Comuni di Arre, Brugine, Cittadella, Codevigo, Loreggia, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, Santa Giustiniana in Colle, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Piove di Sacco.

Mentre, per i restanti avvisi impugnati, accerta e dichiara la propria incompetenza a favore del:

1) Giudice di Pace di Ascoli Piceno, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Castigliano e Folignano;

2) Giudice di Pace di Bassano del Grappa, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Schiavon;

3) Giudice di Pace di Belluno, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Fonzaso e Ponte nella Alpi;

4) Giudice di Pace di Bergamo, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Mozzanica;

5) Giudice di Pace di Cagliari, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Quartu Sant'Elena;

6) Giudice di Pace di Como, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Carimate;

7) Giudice di Pace di Conegliano, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Gaiarine;

8) Giudice di Pace di Jesi, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Belvedere Ortense, Jesi, Monsano e Morro d'Alba;

9) Giudice di Pace di Lecco, territorialmente competente, per l’avviso di accertamento emesso per il Comune di Monte Marenzo;

10) Giudice di Pace di Legnago, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Legnago, Salizzole e San Pietro di Morubio;

11) Giudice di Pace di Mantova, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Castelbelforte e Piubega;

12) Giudice di Pace di Milano, territorialmente competente, per l’avviso di accertamento emesso per il Comune di Cormano;

13) Giudice di Pace di Monza, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Besana in Brianza, Correzzana e Lazzate;

14) Giudice di Pace di Pesaro, territorialmente competente, per l’avviso di accertamento emesso per il Comune di Montelabbate;

15) Giudice di Pace di Rimini, territorialmente competente, per l’avviso di accertamento emesso per il Comune di Montegridolfo;

16) Giudice di Pace di Rovigo, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Adria, Canda e Castelguglielmo;

17) Giudice di Pace di Senigallia, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Corinaldo;

18) Giudice di Pace di Torino, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Moncalieri;

19) Giudice di Pace di Treviso, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Castelfranco Veneto;

20) Giudice di Pace di Udine, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Porpetto e San Giorno di Nogaro;

21) Giudice di Pace di Varese, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Besozzo;

22) Giudice di Pace di Verona, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Albaredo d'Adige, Belfiore, Cologna Veneta, Isola Rizza, Montecchia Di Crosara, Monteforte d'Alpone e Roverchiara;

23) Giudice di Pace di Vicenza, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Malo e Montecchio Maggiore.

Con riferimento invece all'invocata necessità di trattare in cause rispettivamente separate l'opposizione ad ogni singolo avviso di accertamento impugnato, si ritiene che l'eccezione non sia fondata, in quanto nel caso di specie sussiste effettivamente connessione sia sotto il profilo soggettivo (gli avvisi sono stati emessi tutti da Abaco) che quello oggettivo (avvisi di accertamento tutti relativi all'omesso pagamento della rivalutazione ISTAT dei rispettivi canoni unici patrimoniali dei vari comuni in questione).

Con riferimento al merito della vertenza, deve innanzi tutto considerarsi che il canone unico patrimoniale (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) è stato introdotto, in sostituzione di alcune entrate degli enti locali, e in particolare la TOSAP e il COSAP dall'art. 1, commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019. In particolare il canone unico è disciplinato d'all'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019, come sostituito dall'art. 1, comma 848,

della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (“Canone Unico”), norma che viene riportata integralmente in nota e nella quale espressamente si dispone – n.b.: senza specificazioni di sorta - che “gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente”[1].

Secondo l’opponente, invece, in base alla circolare del MEF 20.01.2009 Prot 1777/09 (doc. 3), la rivalutazione annuale in

[1] Recita il comma 848 L. 178/2020: Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
«831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. **Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.** Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale».

base all’indice ISTAT, riguarderebbe esclusivamente i canoni versati in maniera proporzionale alle utenze effettivamente servite, non essendo invece applicabile per quelli determinati in maniera forfetaria.

Con riferimento a quanto affermato dal MEF nel 2009, chiarito che una circolare ministeriale non ha comunque efficacia normativa, non può escludersi che per alcuni aspetti tale circolare possa restare valida, infatti il MEF nella risposta a quesito Prot. 13865/2022 del marzo 2022 (doc 4 fascicolo ricorrente) la richiama espressamente per un certo profilo. Di certo la nota del MEF Prot. 13865/2022 del 2022 che richiama la circolare del 2009 non affronta il problema della rivalutazione ISTAT del canone unico patrimoniale, né può lasciare adito a dubbi, in questo senso, il fatto che nella predetta nota si affermi che il canone minimo non deve scendere sotto gli 800,00 euro, perché è del evidente che l’autore della nota – impegnato a definire tutt’altra altra questione – stava solo testualmente richiamando il comma 831 sopra citato e riportato nella nota 1, in cui si specifica che “In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800”. Dalla lettura

del comma 831 dell'art 1 della legge 27.12.2019 n 160 (con modifica del dicembre 2020 come indicato sopra) si evince infatti che il comune come *primo* canone non può chiedere all'utente in regime forfettario una somma inferiore a 800,00 euro annui, fermo restando che poi competerà al soggetto tenuto al pagamento del CUP (canone unico patrimoniale) calcolarsi ed applicare l'adeguamento ISTAT al canone dovuto per ogni anno a seguire, senza richiesta nemmeno espressa del comune.

In definitiva è chiara la risposta a quesito del MEF Prot. 13865/2022 del 2022, che pure richiama la circolare MEF del 2009, ed è chiaro anche il comma 831 ripetutamente citato: il CUP - indipendentemente da quanto era stato statuito in relazione alla COSAP e TOSAP - secondo qualsiasi forma sia calcolato, è soggetto ad adeguamento ISTAT annuale.

Accertata l'incompetenza per territorio del giudice di pace di Padova in relazione agli avvisi di accertamento sopra dettagliati, il ricorso deve essere respinto nel merito e gli avvisi di accertamento emessi dai comuni di Arre, Brugine, Cittadella, Codevigo, Loreggia, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, Santa Giustiniana in Colle, Sant'Angelo di Piove di

Sacco, Saonara, Piove di Sacco (in ordine ai quali questo giudicante ha riconosciuto la propria competenza) devono essere confermati, non sussistendo peraltro gli estremi, una volta accertata la loro legittimità, di decurtare la contestuale applicazione delle rispettive sanzioni normativamente previste per l'omesso tempestivo pagamento integrale del canone.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione del DM 55/2014 relativo all'importo di ciascun singolo avviso di accertamento per quanto aumentato alla luce del fatto che gli avvisi, sebbene tutti uguali, sono più di uno. Deve essere tenuto inoltre in considerazione l'art 91 c 4 cpc, la brevità della vertenza e la sua natura documentale.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace così provvede:

accerta e dichiara

la propria incompetenza per territorio in relazione a tutti gli avvisi emessi dai comuni non in provincia di Padova, e per l'effetto riconosce rispettivamente per tali avvisi la competenza del

1) Giudice di Pace di Ascoli Piceno, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Castigliano e Folignano;

2) Giudice di Pace di Bassano del Grappa, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Schiavon;

3) Giudice di Pace di Belluno, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Fonzaso e Ponte nella Alpi;

4) Giudice di Pace di Bergamo, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Mozzanica;

5) Giudice di Pace di Cagliari, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Quartu Sant'Elena;

6) Giudice di Pace di Como, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Carimate;

7) Giudice di Pace di Conegliano, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Gaiarine;

8) Giudice di Pace di Jesi, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Belvedere Ortense, Jesi, Monsano e Morro d'Alba;

9) Giudice di Pace di Lecco, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Monte Marenzo;

10) Giudice di Pace di Legnago, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Legnago, Salizzole e San Pietro di Morubio;

11) Giudice di Pace di Mantova, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Castelbelforte e Piubega;

12) Giudice di Pace di Milano, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Cormano;

13) Giudice di Pace di Monza, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Besana in Brianza, Correzzana e Lazzate;

14) Giudice di Pace di Pesaro, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Montelabbate;

15) Giudice di Pace di Rimini, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Montegridolfo;

16) Giudice di Pace di Rovigo, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Adria, Canda e Castelguglielmo;

17) Giudice di Pace di Senigallia, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Corinaldo;

18) Giudice di Pace di Torino, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Moncalieri;

19) Giudice di Pace di Treviso, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Castelfranco Veneto;

20) Giudice di Pace di Udine, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Porpetto e San Giorno di Nogaro;

21) Giudice di Pace di Varese, territorialmente competente, per l'avviso di accertamento emesso per il Comune di Besozzo;

22) Giudice di Pace di Verona, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Albaredo

d'Adige, Belfiore, Cologna Veneta, Isola Rizza, Montecchia Di Crosara, Monteforte d'Alpone e Roverchiara;

23) Giudice di Pace di Vicenza, territorialmente competente, per gli avvisi di accertamento emessi per i Comuni di Malo e Montecchio Maggiore,

assegnando i termini di legge per la riassunzione presso i giudici indicati sopra come rispettivamente compententi;

respinge

l'opposizione attorea con riferimento agli avvisi di accertamento emessi dai comuni di Arre, Brugine, Cittadella, Codevigo, Loreggia, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, Santa Giustiniana in Colle, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Piove di Sacco (in ordine ai quali questo giudicante ha riconosciuto la propria competenza) ;

conferma

tutte le pretese creditorie azionate rispettivamente dai predetti comuni con gli avvisi in oggetto;

condanna

l’opponente a corrispondere le spese di lite che si quantificano in euro 150,00 per compensi, rimborso forfettario, IVA e CPA

Così deciso in Padova, 11.01.2024

Il Giudice di Pace

Nazzarena Zanini